



COMUNE DI CARINOLA (CE)


MEDAGLIA D'ARGENTO AL M.C.

Cap. 81030 Piazza Municipio 2 – tel. 0823939315 – Fax 0823737138

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

E-Mail: comandante@comune.carinola.ce.it

Pec: comandante@pec.comune.carinola.ce.it



ORDINANZA N. 22 del 30.06.2014

Ordinanza

Disciplina per la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco

IL SINDACO

Premesso che :

Che ai sensi dell'art. 15 della L. 225/1992, il Sindaco è Autorità Comunale di Protezione Civile e che il DLGS 112/1998 comprende "la lotta agli incendi boschivi" nelle attività di Protezione Civile;

L'art 184 del D.lgs 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

Il nuovo articolo 185 del D.lgs 152/2006, come modificato dall' art. 13 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010, stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti " le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

Da sempre ed ovunque in agricoltura si è fatto ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi considerata, dagli agricoltori, un metodo non solo valido ma, a volte, insostituibile capace di assicurare la giusta pulizia e messa in sicurezza dei fondi dai pericoli di incendi nonché, mediante la distribuzione delle ceneri, si rivela essere un valido apporto di nutrienti minerali per le piante, nonché fattore di arricchimento della flora microbica;

L'interpretazione restrittiva del nuovo articolo 185 del T.U.A., che trova pacifica condivisione in giurisprudenza, fa ritenere però, che la combustione dei residui vegetali agricoli e la conseguente distribuzione delle ceneri sul terreno non rientri nella deroga previste all'art. 13 comma f del D. Lgs 205/2010, e non può essere considerata attività agricola lecita;

Secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;

Il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende a conduzione familiare, dei Sindaci di quelle realtà territoriali a prevalente valenza agricola, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.L.vo 152/06, quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

La nuova disposizione, di cui all'art.14, comma 8, lett.b del DL 91/2014, che inserisce nell'articolo 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le pene previste dagli art. 256 (gestione illecita dei rifiuti) e 256 bis (combustione illecita di rifiuti) del D.lgs 152/2006 " non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco

nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata";

Dato atto che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericoli sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

Rilevata l'esistenza di una concreta situazione di rischio per l'incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

Contemplata la necessità di consentire, quando possibile per modalità tempi e luoghi consentiti, la pratica dell'uso-consuetudine locale dell'abbruciamento dei residui vegetali in orari tali da non creare eccessivi disagi per la popolazione, data la particolare orografia del territorio e le particolari condizioni meteo-barimetriche;

Ritenuto opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Carinola, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco così come è data possibilità ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 256 bis, introdotto dal D.L. 91/2014 ;

Vista la Legge 21.11.2000 n. 353 legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3 comma 3 lettera c) d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale;

Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, recente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia bonifica montana e difesa del suolo" ed in ed in particolare l'allegato C concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";

Vista la Deliberazione n. 1935 del 23 maggio 2003 con la quale sono state approvate modificazioni agli artt. 6, e 8 del Regolamento "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale", Allegato C) alla predetta legge regionale;

Visto il DPGR del 1 agosto 2013 n. 167 recante Rettifica al Decreto di massima pericolosità' anno 2013 del 18 luglio 2013 n. 157 ;

Visto il D.lgs 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis;

Visto l'art. 14, comma 8, lett. b del D.L. 91/2014;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. di cui al D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii, con particolare riguardo ai provvedimenti contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Riscontrato che, alla data odierna, da parte della Regione Campania non è stato ancora dichiarato lo stato di massimo rischio per gli incendi boschivi;

Ordina

Su tutto il territorio del Comune di Carinola, fino a quando la Regione Campania non avrà decretato lo stato di massima pericolosità di incendi, è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

La combustione del materiale vegetale agricolo- forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a tre metri steri per ettaro;

La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire nella fascia mattutina dal sorgere del sole e fino alle ore 10 e in quella pomeridiana dalle ore 18 fino al tramonto del sole, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi ;

Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ad altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

La bruciatura delle ristoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5;

Nei boschi e per una distanza da essi inferiore a 100 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;

Nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;

La combustione di qualsiasi materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale di origine agricolo e forestale, anche se mischiato ad esso, è sempre vietata e sarà considerata gestione illecita di rifiuti e combustione illecita e come tale sottoposta a sanzioni penali giusti artt. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006;

La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del Centro abitato

SANZIONI:

Salvo i casi previsti dal Codice Penale, dagli artt. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 o da diversa disposizione di legge le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite, secondo i casi, ai sensi della legge n.353/2000, vale a dire da un minimo € 1.032,91 ad un massimo di € 10.329,14 e della Legge Regionale n. 11/1996, vale a dire da un minimo € 51,65 ad un massimo di € 516,46 ovvero € 103,30 (D.P.G.R. Campania Nr. 184 del 27.06.2012); Le inosservanze alla presente ordinanza non specificatamente previste dalle disposizioni generali saranno punite ai sensi dell'art.7- bis del D.lgs. n.267/2000, così come modificato dall'art. 6 comma 1 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione - Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI), vale a dire con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ovvero € 50,00.

La Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato e tutte le Forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Dispone

che la presente ordinanza:

sia comunicata, a mezzo messi comunali, ai competenti comandi della Locale Polizia Municipale, Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato;

sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;

per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania entro sessanta giorni dallo scadere del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ai sensi della Legge 06/12/1971, n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si informa che responsabile del presente procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale dott. Antonio Di Nardo.

Il presente atto sostituisce, a tutti gli effetti, le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento.



IL SINDACO
Dott. Luigi De Risi